



## ASSOCIAZIONE "SUBCORTICAL ACTIVITIES" VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023, il giorno ventuno del mese di aprile in Sorso (SS), Strada provinciale 48 km 4, si riunisce l'assemblea dei soci, convocata dalla Presidente Maria Rosa Arcadu, nata a Sassari il 15/07/1971 e residente a Sassari in via Dalmazia 24/b, Cod. Fisc. RCDMRS71L551452S. Sono presenti all'assemblea tutti gli attuali soci, in numero di 7.

L'assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno: **"Adeguamento Statuto alle previsioni del Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al RUNTS"**, ed è presieduta dalla Presidente dell'Associazione Maria Rosa Arcadu, con il socio Davide Sanna come segretario verbalizzante.

Alle ore 16:30 la Presidente Maria Rosa Arcadu, constatato il numero dei presenti e quindi la regolarità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta. La Presidente presenta la bozza delle modifiche Statutarie elaborata a cura del Consiglio direttivo a seguito della nota RAS n. 23620 del 29/12/2022 e le conseguenti interlocutorie con la dott.ssa Paulis dell'Ufficio regionale del RUNTS.

La proposta (**Allegato 1** al presente Verbale) contiene modifiche agli articoli 1, 2, 4, 9, 10 e 12. Le aggiunte rispetto alla versione previgente sono sottolineate, le parti cancellate rispetto alla stessa sono barrate. Viene anche presentata una proposta (**Allegato 2** al presente Verbale) di Statuto integrato con le modifiche proposte e che costituirà lo Statuto vigente a seguito dell'approvazione delle modifiche contenute nell'Allegato 1.

Dopo un esame della proposta, si passa alla votazione, alla quale sono presenti tutti i soci dell'Associazione, in numero di 7.

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche allo Statuto, nella versione presentata dalla Presidente ed allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), ed approva altresì, egualmente all'unanimità, il nuovo Statuto (Allegato 2) integrato con le modifiche di cui all'Allegato 1.

La Presidente dà atto della conformità delle modalità di approvazione delle modifiche Statutarie al disposto degli articoli 12 e 16 dello Statuto.

Gli allegati 1 e 2 al presente Verbale si intendono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Alle ore 12:30 la Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare.

La Presidente

Maria Rosa Arcadu

Il Segretario

Davide Sanna

REGISTRO A SASSARI  
Il 20-06-2023 al n. 865 Mod. 3  
Esatte Euro ATTO ESENTE //

IL DIRETTORE

Per delega del Direttore Provinciale



**ALLEGATO 2**  
**AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "SUBCORTICAL ACTIVITIES"**  
**DEL 21 aprile 2023**

**NUOVO STATUTO dell'"associazione SUBCORTICAL ACTIVITIES" a seguito delle modifiche volte all'ADEGUAMENTO dello stesso ALLE PREVISIONI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.**

**TITOLO I - NORME GENERALI**

**Articolo 1 - Denominazione dell'Associazione**

1. E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"SUBCORTICAL ACTIVITIES"**.
2. La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione " - Organizzazione di volontariato" in sigla denominata " - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione utilizzerà l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2 - Sede**

1. La sede legale è individuata presso la sua sede operativa, sita in Strada provinciale 48 km 4, 07037 Sorso (SS).

**Articolo 3 - Principi organizzativi**

1. L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, gli scopi di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
2. Per l'esercizio delle attività di interesse sociale e il perseguimento delle finalità stabilite nel presente Statuto, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Gli organi dell'associazione, descritti nel presente Statuto, sono eletti con metodo democratico e nel rispetto dell'uguaglianza di diritti di tutti gli associati.
4. Le cariche sociali sono elettive e prestate gratuitamente.

**Articolo 4 - Attività di interesse generale e finalità**

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (art. 5 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore):
  - a) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lett. e, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore);
  - b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore).
2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riguardo alla promozione della diffusione di una cultura dei diritti degli esseri viventi, umani e non umani; in particolare attraverso le seguenti attività:
  - a) promozione del principio dell'antispecismo come prosecuzione dell'antirazzismo e dell'antisessismo, al fine di allargare la sfera dei diritti agli animali non umani, la loro tutela e il loro rispetto;
  - b) promozione di uno stile di vita vegano, che bandisca ogni sfruttamento animale e ogni uso diretto o indiretto, per qualsiasi finalità, di prodotti di origine animale;
  - c) organizzazione di iniziative sui temi dei diritti degli animali, umani e non umani, sulle violazioni di tali diritti, su tutto ciò che reca offesa, sia essa fisica che psicologica che morale alla dignità che deve essere garantita ad ogni essere vivente, al fine di creare una coscienza ecoanimalista e biocentrista, che veda quindi il rispetto della Natura come elemento centrale di una civiltà realmente progredita;
  - d) promozione dell'impegno individuale e collettivo per un modo di vita che non comporti morte, sofferenze o privazione della libertà per nessun essere vivente; che rifiuti lo sfruttamento della Natura, degli umani e dei non-umani, la guerra, le discriminazioni di razza, di religione, di sesso, di classe, di specie e di condizione, le ingiustizie e le prevaricazioni.
3. L'associazione persegue le finalità sociali sopracritte anche e in primo luogo attraverso:
  - a) interventi concreti contro il randagismo e l'abbandono di animali, consistenti nel soccorso, assistenza e riallocazione di animali randagi, abbandonati o maltrattati, anche in collaborazione con altre realtà associative;
  - b) interventi concreti di soccorso, assistenza e riallocazione di animali da reddito o comunque oggetto di sfruttamento;
  - c) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali domestici o selvatici in difficoltà, o per gli animali da reddito o comunque oggetto di sfruttamento;
  - d) interventi materiali o di altro genere contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
  - e) iniziative volte a sostenere, divulgare e finanziare gli interventi e le iniziative sopra elencate.

**TITOLO II - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

**Articolo 5 - Risorse economiche**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi di soggetti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con la forma associativa assunta.

#### **Art.6 – Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - b) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti eventualmente effettuati dai soci fondatori.
2. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno nel caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
3. I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali.
4. In conformità all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. In conformità all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 7 – Bilancio dell'associazione**

1. Secondo le regole fissate nel presente Statuto, l'associazione redige un bilancio annuale nella forma del rendiconto per cassa nel rispetto dell'articolo 13 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, dal quale risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Per la sua predisposizione il Consiglio direttivo è convocato entro il 31 marzo di ogni anno; il bilancio è poi sottoposto per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 aprile.

### **TITOLO III – I SOCI**

#### **Articolo 8 – Tipologie di soci**

1. L'associazione riconosce diverse tipologie di soci:

- a) soci ordinari;
- b) soci volontari
- c) soci onorari.

#### **Articolo 9 – Statuto dei soci ordinari e volontari**

1. Sono soci ordinari:
  - a) i soci fondatori, indicati nell'atto costitutivo dell'associazione;
  - b) gli altri soci, aderenti all'associazione successivamente alla sua costituzione che non siano meri soci sostenitori.
2. Sono soci volontari coloro che, tra i soci ordinari, prestano la propria attività per il perseguimento delle finalità dell'associazione in modo non occasionale. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo. Al socio volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in regolamento dell'associazione.
3. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
4. I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. Tutti i Soci sono membri dell'Assemblea e hanno diritto di partecipare alla stessa con diritto di voto in tutte le materie di propria competenza. Ciascun associato ha un voto.
6. Il vincolo sociale è da considerarsi sempre a tempo indeterminato; esso può sciogliersi solo attraverso dimissioni, esclusione o decadenza. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.
7. È esclusa altresì la possibilità di essere Socio ad eventuali dipendenti dell'Associazione.
8. I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale.
9. Il socio si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti dolosi e/o colposi arbitrariamente dallo stesso posti in essere nonché per ogni dichiarazione da quest'ultimo rilasciata a titolo personale, vale a dire ogni iniziativa o dichiarazione che non sia stata concordata con gli organi dell'associazione.
10. Il socio solleva altresì l'associazione da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente che lo stesso dovesse subire in dipendenza della partecipazione all'attività sociale, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta dell'associazione.
11. Il socio pertanto dichiara e garantisce di tenere indenne e di manlevare l'associazione da ogni conseguenza dannosa e/o richiesta di risarcimento dei danni che lo stesso e/o terzi possano vantare in relazione ai fatti di cui sopra.
12. Ogni socio ha inoltre i seguenti diritti:
  - a) diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi dell'associazione;
  - b) diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - c) diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - d) diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, e in particolare il diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione e di esame dei libri sociali (art. 15, comma 3, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore) dietro semplice richiesta anche informale rivolta al Consiglio direttivo, che permette l'accesso nei successivi 30 giorni.

#### **Articolo 10 - Adesione all'Associazione**

1. L'adesione all'associazione è possibile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Possono essere ammessi all'associazione in qualità di soci ordinari o volontari tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che ne facciano domanda, nei limiti di quanto previsto dall'art. 32 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, e che:
  - a) dichiarino di accettare le previsioni dello Statuto e condividano l'oggetto e le finalità sociali; sono cause di impedimento all'assunzione della qualifica di socio ordinario o volontario l'esercizio di attività professionali o di svago contrastanti con il principio del rispetto della nonviolenza, della vita e dei diritti dei più deboli (umani e non umani). Sull'esistenza dei requisiti e degli impedimenti decide il Consiglio Direttivo;
  - b) partecipino allo sviluppo delle attività dell'Associazione mediante la propria attività volontaria (nel caso dei soci volontari) o il pagamento della quota sociale (nel caso dei meri soci ordinari);
  - c) nel caso di adesione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, come disposto dall'art. 32, comma 3, CTS.
4. La domanda di ammissione in qualità di socio ordinario o volontario è rivolta al Consiglio direttivo, che decide in ordine alla presenza dei requisiti e quindi all'ammissione. La deliberazione del Consiglio direttivo che decide in ordine all'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati (art. 23, comma 1, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore).
5. Conformemente all'art. 23, comma 3, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
6. La qualifica di socio onorario è concessa dal Consiglio direttivo a persone ritenute meritevoli nell'ambito delle finalità dell'associazione. I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci e la nomina quale socio onorario deve essere espressamente accettata dall'interessato.
7. Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto un socio di qualsivoglia tipologia qualora dallo stesso vengano svolte attività o mantenuti comportamenti che danneggino l'attività e l'immagine dell'Associazione.

#### **TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 11 – Organi sociali**

1. Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
2. Le cariche di Consigliere e quella di Presidente sono a titolo gratuito.

##### **Articolo 12 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale al momento della convocazione dell'Assemblea stessa.
2. In conformità all'art. 25 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, essa è competente sulle seguenti specifiche materie:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, nel caso ricorrano le condizioni dell'articolo 31 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, prefigurandone fin d'ora il carattere monocratico;
  - c) approva il bilancio;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) si pronuncia sulle delibere di rigetto delle domande di ammissione (art. 10, comma 5) e sull'esclusione degli associati;
  - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata anche dalla maggioranza dei Consiglieri o dalla metà dei Soci.
4. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. È ammessa la partecipazione per delega nei termini dell'art. 24, comma 3, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore.
5. L'Assemblea è valida qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci, e decide a maggioranza dei presenti, salvo sia diversamente previsto in ragione dell'oggetto della deliberazione dal presente Statuto.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza è presieduta dal Socio più anziano di età.
7. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, scelto dall'Assemblea tra i suoi membri per la redazione del verbale.

##### **Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Tutti i membri del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (art. 34, comma 1, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore).
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
3. Il Consiglio direttivo:
  - a) elegge il Presidente tra i suoi membri;
  - b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esercizio delle sue competenze;
  - c) approva le norme regolamentari disciplinanti il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi;
  - d) predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo;



- e) esamina, accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci ordinari o volontari e giovanili;
  - f) attribuisce la qualifica di socio onorario;
  - g) delibera in merito alla decadenza dalla qualifica di socio;
  - h) decide sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica, nella prima seduta successiva i provvedimenti di gestione straordinaria adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - i) stabilisce la misura della quota sociale annuale a carico dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno la metà dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza relativa dei partecipanti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio potrà proseguire nella sua attività solo se verrà mantenuto il numero minimo statutario di tre componenti; in caso contrario dovrà essere convocata dal Presidente o da un Consigliere l'Assemblea per la reintegrazione al minimo.
6. Possono essere eletti alla carica di Consigliere tutti i Soci.
7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scelto dal Consiglio tra i suoi membri per la redazione del verbale.

#### **Articolo 14 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza esterna civile e giudiziaria dell'Associazione; ad esso spettano i poteri di firma dell'Associazione e di contrarre le obbligazioni di cui all'art. 38 del codice civile.
3. Egli ha facoltà di delegare a membri del Consiglio Direttivo le sue facoltà.
4. Egli deve provvedere a porre in essere, direttamente o tramite suoi collaboratori, gli atti necessari per il raggiungimento dei fini sociali: cura direttamente la gestione ordinaria e può compiere atti di gestione straordinaria, salvi il preventivo mandato o la successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo.
5. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri passano provvisoriamente al più anziano dei componenti il Consiglio direttivo, fino alla nomina del nuovo Presidente.

#### **TITOLO V - NORME FINALI**

##### **Articolo 15 - Libri sociali**

1. L'Associazione tiene i libri prescritti dalla legge, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione e il registro dei volontari.

##### **Art.16 - Modifiche allo Statuto**

1. Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

##### **Articolo 17 - Scioglimento dell'associazione**

1. In conformità all'art. 9 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, dello stesso Decreto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che esercitano le stesse attività di interesse generale.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 dei componenti dell'Assemblea.
3. Con la stessa delibera l'Assemblea provvederà alla nomina fra i soci di un liquidatore, determinandone i relativi poteri.

##### **Articolo 18 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del Terzo Settore e di Organizzazioni di volontariato.

La Presidente

Maria Rosa Arradu

Il Segretario

Davide Sanna